



## TESTO UNICO E DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. unico (Approvazione)

E' approvato l'unito testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gazzera - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registralo alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1933 - Anno XI.

Atti del Governo, registro n. 333, foglio n. 102. - Mancini.

Versione in vigore dal 24 giugno 1933 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 febbraio 2011 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi       | Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651                                            |
| Partizione    | Approvazione                                                                   |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1933                                          |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-e-disposizioni-sull-avanzamento-degli-ufficiali-del-regio/approvazione-art-unico/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it